

**TESTO UNICO
DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE**

APPROVATO CON R. D. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 19 giugno 1913, n. 640, e 3 della legge 2 giugno 1914, n. 456, che danno facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di dette leggi, quelle del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 21 maggio 1908, n. 269, e delle altre che lo hanno modificato;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico della legge comunale e provinciale annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1915

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA

Luogo del Sigillo: V. Il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1915.

Reg. 112 Atti del Governo a f. 99. — A. RUGGERI.

TITOLO I

DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO
E AUTORITA' GOVERNATIVE E AMMINISTRATIVE

ART. 1 - (Testo unico, art. 1 e regio decreto 19 maggio 1912, n. 554). — Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

ART. 2 - (Testo unico, art. 2 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1). — In ogni provincia vi è un prefetto, un vice-prefetto, un Consiglio di prefettura ed una Giunta amministrativa.

ART. 3 - (Testo unico, art. 3). — Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3771 (serie 2ª).

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Prestiede la Giunta provinciale amministrativa.

Soprintende alla pubblica sicurezza: ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Dipende dal ministro dell'interno, e ne eseguisce le istruzioni.

ART. 4 - (Testo unico, art. 4 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1). — Se il prefetto è assente ed impedito, ne fa le veci il vice-prefetto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, può essere, con decreto reale, provveduto per una reggenza temporanea.

ART. 5 - (Testo unico, art. 5 e legge 6 luglio 1911, n. 697, n. 1). — Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

E' chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I consiglieri aggiunti presso le prefetture possono essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

ART. 6 - (Testo unico, art. 6 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1). — Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre.

E' presieduto dal prefetto, o da chi ne fa le veci.

Durante la discussione dei conti consuntivi assiste alle sedute un funzionario di ragioneria, a sensi del successivo art. 317.

ART. 7 - (Testo unico, art. 7 e regio decreto 19 maggio 1912, n. 554). — In ogni circondario vi è un sottoprefetto che compie, sotto la direzione del prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

ART. 8 - (Testo unico, art. 8 e regio decreto 19 maggio 1912, n. 554). — Il prefetto, i sottoprefetti e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art. 113.

ART. 9 - (Testo unico, art. 9 e regio decreto 19 maggio 1912, n. 554). — Presso ogni prefettura e sottoprefettura, sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta è determinata per decreto reale.

ART. 10 - (Testo unico, art. 10). — La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto; e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il prefetto designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

La composizione della Giunta e l'esercizio della sua giurisdizione in sede contenziosa, sono regolati dalla legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Ai commissari elettivi è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

ART. 11 - (Testo unico, art. 11 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 11)). — Non possono essere membri della Giunta provinciale amministrativa:

- a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;
- b) i deputati provinciali della provincia;
- c) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;
- d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;
- e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie e dei comuni;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa le persone contemplate nelle lettere b), c), d), e), del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che le rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere b), c), d), e), del presente articolo rimane annullata di pieno diritto, quando essi non rinunziano all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardano i Comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

TITOLO III DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO I

Del Comune

ART. 117 - (Testo unico, art. 112). — Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco (1).

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più Comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più Comuni contermnati possono, con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

ART. 118 - (Testo unico, art. 113). — Il Governo del Re può decretare l'unione di più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli sono pubblicate. Gli elettori ed i proprietari hanno facoltà di fare le loro opposizioni, che sono trasmesse al prefetto. Questi trasmette al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.

E' in facoltà dei Comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. E' pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 198 e nel primo comma dell'art. 329.

ART. 119 - (Testo unico, art. 114). — I Comuni contermnati che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, possono per decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali devono dare le loro deliberazioni, e gli interessati sono sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e può farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

At Comuni murati può essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

ART. 120 - (Testo unico, art. 115). — Le borgate o frazioni di Comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto

(1) Ofr. T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1.

Reale che le costituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal Comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un Comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni, sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in Comune distinto.

Per decreto Reale può una borgata o frazione essere segregata da un Comune ed essere aggregata ad un altro confermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del Comune, cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del Comune, a cui la borgata o la frazione appartiene.

ART. 121 - (Testo unico, art. 116). — Ferma restando l'unità dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese possono essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che è dato per decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda è notificata al Consiglio comunale, che ha diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmette al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale (2).

ART. 122 - (Testo unico, art. 117). — I Comuni, le borgate, o frazioni di Comuni che vengono aggregati ad un Comune appartenente ad un mandamento diverso s'intendono far parte di quest'ultimo mandamento.

CAPO II

Del Consiglio comunale (1)

ART. 123 - (Testo unico, art. 118). — Il Consiglio comunale è composto:

- di 80 membri nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti;

- di 60 membri nei Comuni che hanno popolazione eccedente i 60.000 abitanti;

- di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30.000 abitanti;

- di 30 membri nei Comuni in cui la popolazione supera i 10.000 abitanti;

- di 20 membri in quelli che superano i 3000 abitanti;

- di 15 membri negli altri;

- e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

ART. 124 - (Testo unico, art. 119). — Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio,

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

(1) Ofr. T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2, 8, 16.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'art. 139, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi di urgenza.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza.

E' in facoltà del prefetto di ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

ART. 125 - (Testo unico, art. 120) — La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza (1).

ART. 126 - (Testo unico, art. 121). — Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai Consigli, anchè per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

ART. 127 - (Testo unico, art. 122). — I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei

(1) Comma aggiunto dall'art. 61 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839.

consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

ART. 128 - (1) (Testo unico, art. 123). — Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel Comune può aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

ART. 129 - (Testo unico, art. 121 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 1). — Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno:

delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno precedente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale cui si riferisce il conto (2);

nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali a termini dell'art. 34 (3).

ART. 130 (4). — Il Sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 141, delle stesse gestioni.

Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

ART. 131 (5) - (Testo unico, art. 126). — Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1° agli uffizi, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio

(1) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 363, art. 62, sostituito dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

(2) Così modificato dall'art. 23 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839.

(3) Cfr. legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12.

(4) Così modificato dalla legge 29 luglio 1949, n. 498.

(5) Va tenuto presente il R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839, artt. 25, 26.

sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del prefetto a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;

4° alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilizia e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni;

7° alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8° alla costruzione ed al traslocamento dei cimiteri;

9° al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge;

10° alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11° ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12° alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'articolo 1, n. 11 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico) (1).

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla giunta od al sindaco.

ART. 132 - (Testo unico, art. 127). — Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

(1) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, n. 1058, art. 4, n. 1.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico) (1).

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Contro le decisioni del prefetto è aperto il ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 23, n. 9, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico) (2).

E' inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

ART. 133 - (Testo unico, art. 128). — Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico) (3).

CAPO III

Della Giunta municipale

ART. 134 - (4) (Testo unico, art. 130). — Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

La Giunta municipale si rinnova per intero ogni quadriennio. Gli assessori che escano d'ufficio al termine del quadriennio sono sempre rieleggibili.

ART. 135 - (5) (Testo unico, art. 131). — La Giunta municipale si compone oltre il sindaco:

di dieci assessori e quattro supplenti nel Comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti;

(1) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, n. 1058, art. 1, n. 1.

(2) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, n. 8.

(3) Cfr. nota (1).

(4) Cfr. T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 4.

(5) Cfr. T. U. 5 aprile 1961, n. 203, art. 3.

di otto assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60.000 abitanti;
di sei nei Comuni che hanno più di 30.000 abitanti;
di quattro in quelli che ne hanno più di 3000;
di due negli altri.
 In tutti questi casi il numero dei supplenti è di due.

ART. 136 - (Testo unico, art. 132) — I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta municipale.

ART. 137 - (Testo unico, art. 133) — La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

ART. 138 - (Testo unico, art. 134) — La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

ART. 139 (1) - (Testo unico, art. 135) — Appartiene alla Giunta:

1° di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del Comune;

3° di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° di concludere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;

5° di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sia generali che speciali;

6° di formare il progetto del bilancio;

7° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

9° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

10° di dichiarare i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

11° di promuovere le azioni possessorie.

ART. 140 - (Testo unico, art. 136) — La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'art. 128 (1).

ART. 141 - (Testo unico, art. 137) — La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece seguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO IV.

Del sindaco

ART. 142 - (Testo unico, art. 138) — Il sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

ART. 143 - (Testo unico, art. 139) — Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più Comuni.

ART. 144 - (Testo unico, art. 148) — I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

ART. 145 (2) - (Testo unico, art. 140) — Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio quattro anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

ART. 146 - (3) (Testo unico, art. 144) — Oltre i casi di ineleggibilità stabiliti dagli articoli 25 e 26, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulta debitore dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto

(1) Cfr. R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 27.

(2) Cfr. T. U. 6 aprile 1951, n. 203, art. 6.

(3) Cfr. T. U. 6 aprile 1951, n. 203, art. 6.

di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con uso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.

ART. 147 - (1) (Testo unico art. 141). — Per la elezione del sindaco si osservano le norme seguenti: quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione, deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco, è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti dall'art. 146.

Contro il decreto del prefetto può il Consiglio comunale o l'eletto ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

ART. 148 - (2) (Testo unico, art. 147 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2) (art. 109-bis). — Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115.

ART. 149 - (Testo unico, art. 142, regio decreto 27 febbraio 1913, n. 127 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (articolo 22-bis). — I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

(1) Ofr. T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 5; legge 22 marzo 1952, n. 173.

(2) Ofr. T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Quando, dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non si sia raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto reale.

I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza, sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuni dei reati preveduti negli articoli 25, numeri 9 e 10, e 146 (1) o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura, o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 25, 146 o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto reale non può essere più rieletto per una spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo di ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art. 146. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto provvede il Governo con decreto reale.

I decreti di rimozione da sindaco sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e un elenco ne è comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

ART. 150 - (Testo unico, art. 146). — Il sindaco prima di entrare in funzioni presta, dinanzi al prefetto, giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello

(1) Ofr. legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6.

Stato è di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria (1).

Il sindaco che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

ART. 151 - (*Testo unico, art. 149*). — Il sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

1° spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

3° propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4° eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

5° stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6° provvede alla osservanza dei regolamenti;

7° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti alla amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10° sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

11° può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12° assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

ART. 152 - (*Testo unico, art. 150*). — Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1° della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2° di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° d'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

ART. 153 (1) - (*Testo unico, art. 151*). — Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 217, nonchè d'igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Contro questi provvedimenti del sindaco e del prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1 n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

ART. 154 - (*Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2, art. 153*). — Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibile a consigliere a norma dell'art. 26 della presente legge.

ART. 155 - (*Testo unico, art. 154*). — I Comuni superiori a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli articoli 152, 153 e 154, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili sempre con l'approvazione del prefetto.

(1) Ofr. art. 6 legge 23 dicembre 1946, n. 478.

(1) Questo articolo va coordinato con l'art. 55 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, che prevede anche il potere surrogatorio del prefetto. Ofr. altresì art. 20 T. U. 1934 cit.

ART. 156 - (*Testo unico, art. 155*). — Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli *articoli 118 e 121*, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso è scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli *articoli 152, 153 e 154*. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto è trasmesso al prefetto per gli effetti degli *articoli 212, 213 e 214*.

ART. 157 - (*Testo unico, art. 156*). — In caso di assenza od impedimento del sindaco o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

ART. 158 (1) - (*Testo unico, art. 157*). — Le disposizioni di cui all'*art. 8*, sono applicabili ai sindaci.

ART. 159. - (*Testo unico, art. 143*). — Ove il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo o non li adempia regolarmente, può, con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario sono addossate al Comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronuncia l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

ART. 160 (2) - (*Testo unico, art. 152*). — Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

TITOLO IV
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CAPO I
Della Provincia

ART. 229 (1) - (Testo unico, art. 222). — *La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha una amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.*

ART. 230 (2) - (Testo unico, art. 223). — *L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.*

ART. 231 (3) - (Testo unico, art. 224). — Sono sottoposti alla amministrazione provinciale:

1° i beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;

2° le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari;

3° i fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;

4° gli interessi dei diocesani quando, a termini delle leggi, sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II
Del Consiglio provinciale

ART. 232 (4) - (Testo unico, art. 225 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 art. 225). — *Il Consiglio provinciale si compone:*

di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

di 30 nelle altre provincie.

ART. 233 - (Testo unico, art. 226). — *Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della Provincia.*

ART. 234 (5) - (Testo unico, art. 227). — *Il Prefetto può intervenire ai Consigli anche a mezzo di altri pubblici ufficiali dell'ordine amministrativo, ma non ha voto deliberativo.*

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al Ministro.

ART. 235 (6) - (Testo unico, art. 228). — *Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.*

(1) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 111.

(2) Cfr. legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 1.

(3) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 132.

(4) Cfr. legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 2.

(5) Così modificato dall'art. 82 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839.

(6) Cfr. R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839 art. 85.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del Prefetto, o per iniziativa della *Deputazione provinciale*, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunciata dalla Gazzetta Ufficiale o dal Foglio degli annunci legali della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal *presidente del Consiglio provinciale* (1) per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al Prefetto.

ART. 236 - (Testo unico, art. 229). — *La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.*

ART. 237 - (Testo unico, art. 230). — *Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.*

ART. 238 (2) - (Testo unico, art. 231). — *Il Consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla elezione generale è presieduto dal consigliere anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.*

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al n. 9 dell'art. 241 (3).

ART. 239 (4) - (Testo unico, art. 232). — *Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati alla Provincia; però alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.*

ART. 240 - (5) (Testo unico, art. 233). — *I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'Interno, con le loro osservazioni, quegli atti del Consiglio su cui pare ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.*

(1) Cfr. legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 4.

(2) Cfr. art. 77 R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839; cfr. legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 5.

(3) Cfr. R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 85.

(4) Così modificato dall'art. 78 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839.

(5) Cfr. R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 79.

ART. 241 (1) - (Testo unico, art. 234 e legge 26 giugno 1913, n. 821 [testo unico], art. 37). — Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali:

2° ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto, a sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218;

3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della Provincia;

4° all'istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della Provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria o consorziale.

6° al mantenimento dei mendicanti poveri della Provincia, ed alle altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;

7° alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiumi e torrenti e posti dalle leggi a carico della Provincia;

8° ai sussidi in favore dei Comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

9° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziato, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della *Deputazione* e alla applicazione dei fondi disponibili;

10° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

11° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

12° al concorso della Provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini di legge;

13° alla creazione di prestiti;

14° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e agli interessi amministrativi della medesima;

15° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della Provincia o di una parte della medesima, quando anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

16° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

17° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

(1) Cfr. art. 80 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839 e legge 19 ottobre 1951, n. 1168, art. 1.

18° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

19° alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia;

20° alla nomina:

dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 10 (1);

dei componenti della Commissione elettorale provinciale a termini dell'art. 37 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821 (2);

dei membri elettivi della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a termini della legge 18 luglio 1904, n. 390 (3), e di tutte le altre Commissioni la cui nomina sia devoluta in tutto od in parte, da leggi speciali al Consiglio provinciale.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 226 (4).

ART. 242 - (Testo unico, art. 235, e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554). — Il Consiglio provinciale delibera a termini delle leggi:

1° sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei Comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;

2° sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia;

3° sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° sullo stabilimento dei consorzi;

e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

ART. 243 - (Testo unico, art. 236). — Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

ART. 244 - (Testo unico, art. 237). — Il Consiglio può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della Provincia e dei suoi circondari.

ART. 245 - (Testo unico, art. 238). — Può anche il Consiglio demandare ad uno o più de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

(1) Cfr. D. L. 4 aprile 1944, n. 111, art. 9.

(2) Cfr. legge 7 ottobre 1947, n. 1058, artt. 18, 19.

(3) Cfr. D. L. L. 2 marzo 1945, n. 173.

(4) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 106 e legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 9.

CAPO III

Della Deputazione provinciale

ART. 246 (1) - (Testo unico, art. 239). — Il Consiglio provinciale elegge il proprio seno a maggioranza assoluta di voti, una Deputazione che si rinnova per intero ogni quinquennio.

Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio.

Quelli che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'art. 134.

Il presidente della Deputazione provinciale presta giuramento ai termini dell'art. 150.

ART. 247 - (2) (Testo unico, art. 240). — I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle Province la cui popolazione eccede 600.000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300.000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600.000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo ai membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

ART. 248 (3) - (Testo unico, art. 244). — Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1° i fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27;

2° gli stipendiati dello Stato (4).

ART. 249 - (5) (Testo unico, art. 247). — Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifici alcuno degli impedimenti indicati negli articoli 248 e 288, nn. 1°, 3° e 4°.

ART. 250 (6) - (Testo unico, art. 242). — La Deputazione provinciale:

1° rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

2° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o più dei suoi componenti;

3° prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° sospende gli impiegati degli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della Provincia;

6° stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7° delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro di una stessa categoria;

8° fa gli atti conservatori de' diritti della Provincia;

9° in caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza, ai termini dell'art. 251;

10° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, con le forme determinate da regolamenti generali.

13° deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

ART. 251 (1). - (Testo unico, art. 243). — La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando la urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto; e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse è applicabile il disposto dell'art. 128.

ART. 252. - (Testo unico, art. 241). — Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 253. - (Testo unico, art. 246). — Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella Provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non può nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'Amministrazione alla quale appartiene.

(1) Ofr. R. D. L. 30 dicembre 1920, n. 2807, art. 11. Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 6.

(2) Ofr. legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 3.

(3) Ofr. D. L. 4 aprile 1944, n. 111, art. 7.

(4) Questa norma è da ritenere che « de iure condendo » debba essere adeguata al precetto dell'art. 51 della Costituzione, che dalla giurisprudenza è stato considerato di carattere programmatico.

(5) Ofr. U. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9; legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 8, 2° c.

(6) Ofr. art. 86 R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839.

(1) Ofr. artt. 89 R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della *Deputazione* provinciale.

Art. 254. - (Testo unico, art. 248). — La *Deputazione* forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 255 (1). - (Testo unico, art. 249) — Il presidente della *Deputazione* provinciale:

1° rappresenta la Provincia in giudizio;

2° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 227 e 228 (2);

3° firma gli atti relativi all'interesse dell'Amministrazione provinciale;

4° ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali

5° assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della *Deputazione* provinciale da lui delegato;

6° firma i mandati col concorso d'un altro membro della *Deputazione* provinciale, del segretario o capo di servizio e del ragioniere.

Art. 256. - (Testo unico, art. 250). — In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il *deputato* anziano.

CAPO IV

Della finanza e contabilità provinciale

Art. 257 - (Testo unico, art. 251). — In ogni Provincia si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili ed immobili.

Art. 258 - (Testo unico, art. 256). — Si osservano dall'Amministrazione provinciale le disposizioni degli articoli 179 sui beni incolti, 180 sulla utilizzazione dei boschi 207 e 208 riguardanti le spese comunali e la spedizione dei mandati.

Si osservano pure per i contratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni negli articoli 183 al 189.

Però possono farsi, senza formalità degli incanti, i contratti non eccedenti le L. 3000, e quando si tratti di spesa che non superi le L. 600 all'anno, e la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti.

Art. 259 - (Testo unico, art. 254) (1). — Le Provincie non possono contrarre mutui:

1° se non siano deliberati con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia;

2° se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degli interessi.

Son considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, per quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni devono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della Provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo, salvo il disposto degli articoli 313 e 316 per le Provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 260 - (Testo unico, art. 257). — Sono applicabili alle Amministrazioni provinciali le disposizioni degli articoli 192, 201 e 202 per l'anno finanziario e per il bilancio di previsione, del quale fa parte la contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dalla Provincia, a termini dell'art. 231, n. 2.

Art. 261 - (Testo unico, art. 252, e legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 2). — Alle spese provinciali in caso di insufficienza delle rendite e alle imposte dirette a termini degli articoli 309, 310 e 311, coi proventi della tassa annua e sugli automobili a norma dell'articolo seguente e con le altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 262 - (Legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 2). — La metà della tassa annuale sugli automobili spettante allo Stato, giusta gli articoli 1, 7 e 20 della legge, testo unico, 1° luglio 1910, n. 569, è devoluta, a cominciare dal 1° gennaio 1913, a favore delle Provincie.

La ripartizione fra le Provincie è fatta a cura dello Stato, che provvede alla riscossione della tassa, prelevando, sull'anzidetta metà della tassa riscossa devoluta alle Provincie, il 10 per cento per le spese di accertamento, riscossione ed amministrazione della tassa.

La somma che resta, fatta questa detrazione, viene distribuita a fine di esercizio finanziario fra le Provincie per metà in ragione del numero

(1) Cfr. art. 91 R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839; legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 4.

(2) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 106 e 110.

(1) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 299.

degli automobili iscritti nei Comuni compresi nel territorio di ogni singola Provincia, secondo la residenza legale dei possessori, e per metà in ragione della lunghezza delle strade provinciali di ogni Provincia.

ART. 263 - (Testo unico, art. 253 e legge 2 gennaio 1910, n. 9, articoli 5, 8 e 14). — Le spese provinciali sono obbligatorie o facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1° per gli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione della Provincia e suo ufficio, per il contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni, a sensi della legge 19 maggio 1907, n. 270;

2° per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;

3° per il concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;

4° per la costruzione e il mantenimento di porti e fari e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;

5° per le opere concernenti le vie di navigazione interna a norma degli articoli 5, 8 e 14 della legge 2 gennaio 1910, n. 9;

6° per la pubblica istruzione secondaria classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo, a ciò autorizzato da leggi speciali;

7° per l'accasamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma, salvo — per casermaggio — quanto è disposto con l'art. 342;

8° per le visite sanitarie in caso di epidemia e di epizootia e per gli altri servizi sanitari indicati all'art. 201 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico);

9° per il servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

10° per il contributo alle spese consortili;

11° per il mantenimento dei mendicanti poveri della Provincia e per le altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;

12° per il pagamento dei debiti esigibili;

13° per gli uffici di prefettura e sottoprefettura e per l'alloggio dei prefetti e sottoprefetti, salvo, per la mobilia, quanto è disposto con l'art. 342;

e generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della Provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

ART. 264 - (Testo unico, art. 255 e legge 14 aprile 1910, n. 639 (testo unico), art. 1). — Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della Provincia, quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi di servizi pubblici esercitati dalle Provincie, si osservano le disposizioni della legge 4 aprile 1910, n. 639 (testo unico).

CAPO V

Della vigilanza ed ingerenza governativa e delle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa

ART. 265 - Testo unico, art. 258). — I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali sono dal rispettivo presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

ART. 266 - (Testo unico, art. 259). — Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio e della Deputazione, se sono conformi alla legge.

ART. 267 - (Testo unico, art. 260). — Le deliberazioni divengono esecutive, se il prefetto non le avrà annullate per alcuno dei motivi di cui all'articolo precedente, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

ART. 268 - (Testo unico, art. 261). — L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Contro il decreto di annullamento è aperto ricorso al Ministero dell'Interno, il quale provvede con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

ART. 269 - (Testo unico, art. 262). — Sono applicabili alle Provincie le disposizioni degli articoli 217, 218, 219, 220, 221 e 222, salvo per quanto è indicato nell'art. 259 e salvo, circa le modificazioni agli elenchi delle strade provinciali, il disposto dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli provinciali relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese delle Provincie.

Le Provincie che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sono sottoposte alla speciale tutela della Commissione reale per un quinquennio dalla data d'approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 364.

ART. 270 - (Testo unico, art. 263). — Le deliberazioni dei Consigli provinciali che portano modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse Provincie, come pure quelle per cui si porta qualche variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

CAPO VI

Disposizioni generali per l'Amministrazione provinciale

ART. 271 - (Testo unico, art. 264). — Il Consiglio provinciale ha impiegati propri.

I capi di servizio sono nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla Deputazione.

ART. 272 - (Testo unico, art. 265, e legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 106). — La facoltà che l'art. 169 attribuisce ai segretari comunali per la stipulazione dei contratti di interesse dei Comuni è estesa ai segretari provinciali o capi di segreteria dell'Amministrazione provinciale, i quali siano muniti di laurea in legge o della patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale per gli atti e contratti di interesse della stessa Amministrazione provinciale.

Le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 169 sono applicabili ai segretari provinciali per gli atti e contratti di interesse della Provincia.

La liquidazione degli emolumenti e delle tasse deve essere verificata ed approvata, volta per volta, dalla Deputazione provinciale.

ART. 273 - (Testo unico, art. 266). — Agli impiegati delle Province è applicabile l'ultimo comma dell'art. 290.

ART. 274 - (Testo unico, art. 267). — Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

ART. 275 - (Testo unico, art. 268, e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 2). — Durano in carica per un biennio i componenti delle seguenti Commissioni nominate dai Consigli provinciali:

Consiglio di leva;

Commissione per la requisizione dei quadrupedi;

Revisori della lista dei giurati;

Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;

Comitato forestale;

Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;

Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;

Commissione per la rivendita di private.

In conformità della presente disposizione restano modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette Commissioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

ART. 276 - (Testo unico, art. 270). — Dei ricorsi per contestazioni sui confini di Comuni o di Province decide la sezione 5^a del Consiglio di Stato, pronunciando anche in merito, a termini dell'art. 23, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

ART. 277 - (Testo unico, art. 289). — I Comuni e le Province sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

ART. 278 - (Testo unico, art. 269). — I Comuni e le Province non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non sono mantenute costanti per un quinquennio, ai termini dell'art. 9 della legge 5 luglio 1881, n. 308.

I mutamenti di rappresentanza sono ordinati con decreto del prefetto, salvo ricorso al Ministero.

ART. 279 - (Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 271) (1)). — I Consigli comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo.

Il quadriennio decorrerà per ciascun Consiglio dal 1° giugno dell'anno in cui è avvenuta la rinnovazione integrale di esso.

Salvo il disposto dell'art. 283, la scadenza del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale e del suo presidente coincide con quella dei rispettivi Consigli, i quali, appena ricostituiti devono procedere alla rinnovazione delle dette cariche.

(1) Cfr. T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8.

La perdita della qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza prevista nel presente articolo produce, di pieno diritto, la immediata decadenza dagli uffici sopraindicati (1).

ART. 280 - (Testo unico, art. 272 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2) (art. 272). — Quando il Consiglio per dimissioni o altra causa abbia perduto i due terzi dei suoi membri, deve essere rinnovato per intero. Durante il quadriennio si fa luogo ad elezioni suppletive nei seguenti casi:

1° quando il Consiglio abbia per qualsiasi ragione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

2° quando un mandamento od una frazione di Comune abbia perduto in tutto od anche per metà i consiglieri rispettivamente assegnati.

Le elezioni suppletive si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale del Consiglio non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.

Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

ART. 281 - (Testo unico, art. 278). — I consiglieri proclamati entrano subito in carica.

ART. 282 - (Testo unico, art. 274). — Fra eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.

A parità di voti s'intende eletto, o si ha per anziano, il maggiore d'età.

ART. 283 - (Testo unico, art. 273 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2) (art. 271). — Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'art. 279, coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo, rimangono in ufficio fino all'installazione dei loro successori, ancorchè sia trascorso il termine prefisso (2).

ART. 284 - (Testo unico, art. 275). — Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti, rimane in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore (3).

ART. 285 (4) - (Testo unico, art. 280). — Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Hanno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

E' fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione, non residenti nel capoluogo della

(1) Cfr. T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9.

(2) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 14; T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8; legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 7.

(3) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 15.

(4) Cfr. T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7; legge 21 novembre 1949, n. 867.

Provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.

Può essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

ART. 286. - (Testo unico, art. 285). — Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio (1).

ART. 287 (2) - (Testo unico, art. 276). — *La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.*

ART. 288 (3) - (Testo unico, artt. 145 e 245 e legge 19 giugno 1913, n. 640 art. 2). — Sono incompatibili le funzioni:

- 1° di deputato al Parlamento e di *deputato* provinciale;
- 2° di deputato al Parlamento e di *sindaco*;
- 3° di *deputato* provinciale e di *sindaco*;
- 4° di *presidente del Consiglio* e di *presidente della Deputazione provinciale*.

I deputati al Parlamento non possono essere eletti *deputati* provinciali, e viceversa, se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti uno degli uffici indicati ai nn. 2 e 3 non può essere eletto a quello rispettivamente incompatibile se non abbia cessato dalle funzioni *da sei mesi*.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento, fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia (4).

ART. 289. - (Testo unico, art. 277). — I consiglieri che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il *deputato* provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

(1) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 12.

(2) Cfr. T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9.

(3) Cfr. T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6; T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6; legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5; legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 11.

(4) Cfr. D. L. Lgt. 4 aprile 1944, n. 111, art. 10.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il prefetto la può promuovere.

ART. 290 (1) - (Testo unico, art. 292). — I consiglieri, gli assessori, i *deputati* provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

ART. 291. - (Testo unico, art. 286). — L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Sono prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

ART. 292. - (Testo unico, art. 283). — Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata (2).

ART. 293. - (Testo unico, art. 284). — I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

ART. 294. - (Testo unico, art. 290). — I Consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati si reputano assenzienti; se ne fa constare nel processo verbale.

ART. 295. - (Testo unico, art. 282). — Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del sindaco, della Giunta comunale, della *Deputazione* provinciale, dei membri elettivi della Giunta provinciale

(1) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 279.

(2) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 278.

amministrativa, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

ART. 296. - (*Testo unico, art. 288*). — Il Ministro dell'Interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

ART. 297. - (*Testo unico, art. 281*). — Chi presiede l'adunanza dei Consigli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sottoprefetto, se si tratta di Consiglio comunale o di Giunta municipale, ed al Ministro dell'Interno, se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si fa menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sulla esibizione del medesimo si procede all'arresto.

L'individuo arrestato è custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali, quando ne sia il caso.

ART. 298. - (*Testo unico, art. 293*). — I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 299. - (*Testo unico, art. 294*). — Terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 300. - (*Testo unico, art. 295*). — I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro' e contro ogni proposta. Sono letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

ART. 301. - (*Testo unico, art. 297*). — I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

ART. 302. - (*Testo unico, art. 296*). — Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

ART. 303 (1). - (*Testo unico, art. 291*). — Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

ART. 304. - (*Testo unico, art. 287*). — I Consigli possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

ART. 305. - (*Testo unico, art. 301*). — Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

ART. 306 (2). - (*Testo unico, art. 302*). — Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti, il cui ammontare oltrepassi le L. 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si può deviare dal progetto, né variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

ART. 307 (3). - (*Testo unico, art. 310*). — E' sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette del corpo medesimo e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne rende gli autori responsabili in proprio.

Contro detta deliberazione è aperto ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'art. 1, n. 2, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (*testo unico*).

(1) Ofr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 282.

(2) Ofr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 284; legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 15.

(3) Ofr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 287.

ART. 308 - (Testo unico, art. 311). — *La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.*

ART. 309 - (Legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 1 (art. 303), testo unico 2 gennaio 1913, n. 53, art. 147). — *La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle Province e dai Comuni, per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati.*

La facoltà di sovrimporre ai tributi diretti erariali sui terreni e sui fabbricati, è limitata, per ciascuno di essi, rispettivamente per le Province e per i Comuni, a 60 centesimi per ogni lira d'imposta principale erariale, risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore e dai ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo, salvo il disposto del primo comma dell'art. 341.

Le Province ed i Comuni possono essere nei modi di cui all'articolo seguente, autorizzati ad applicare la sovrimposta con un numero di centesimi addizionali superiore al detto limite, premessa però sempre per i Comuni l'applicazione: della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e domestici e di una almeno delle tre tasse, sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

Salvo quanto è disposto nell'art. 341 la ripartizione annuale delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta in ragione delle somme di imposta principale erariale risultante:

a) *per i terreni, dai ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta;*

b) *per i fabbricati, dall'applicazione della quota del 12,50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.*

In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le Province ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere, ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'articolo 147 del testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

ART. 310 (1). - (Legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 1) (art. 304). — *Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali, che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite, di cui al primo comma del precedente articolo, devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, la quale maggioranza dovrà inoltre non essere mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune e alla Provincia.*

Tali deliberazioni debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per lo spazio di otto giorni, durante il quale termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico. Quelle dei Consigli provinciali devono inoltre essere inserite in sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.

(1) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 306.

L'autorizzazione ad applicare la sovrimposta con eccedenza al limite sopra indicato è data per i Comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; e per le Province con decreto reale da promuoversi dal Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato.

Ogni contribuente può reclamare contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, con le quali si applica la sovrimposta con eccedenza al limite di cui all'art. 309, alla autorità che deve impartire l'autorizzazione.

Il reclamo deve essere proposto nei quindici giorni successivi all'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, a quello dell'inserzione nel foglio periodico per quelle provinciali.

L'autorità competente ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta esamina la regolarità degli stanziamenti dell'intero bilancio e se le spese obbligatorie sieno iscritte nella misura strettamente necessaria; e, previa notificazione ai rispettivi Consigli, può apportare al bilancio stesso le modificazioni che sieno necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori.

I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ed il decreto reale sono a cura dell'Amministrazione interessata, pubblicati per copia all'albo pretorio per otto giorni; il decreto reale con la indicazione della misura della sovrimposta deve inoltre essere inserito per sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.

Qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia, può produrre ricorso alla 5ª Sezione del Consiglio di Stato contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa od il decreto reale.

Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi alla 5ª Sezione del Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

Il termine per ricorrere decorre rispettivamente dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio del Comune; e dalla data della inserzione del decreto reale nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.

La Sezione pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

ART. 311 - (Testo unico, art. 305). — *Tutte le Province e tutti i Comuni hanno facoltà di estendere la sovrimposta agli aumenti comunque avvenuti, dell'imposta erariale sui terreni e fabbricati.*

E' abrogato l'art. 1 della legge 25 marzo 1888, n. 5308.

ART. 312 - (Testo unico, art. 306). — *Le spese facoltative dei Comuni delle Provincie e dei Consorzi loro devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.*

ART. 313 - (Legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 1) (art. 307). — *Le Provincie ed i Comuni, che eccedono il limite della sovrimposta, possono essere autorizzati a mantenere od inscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per l'igiene, l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura.*

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai Comuni nè dalle Provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative quando pure riprestano i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse e la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le relative deliberazioni devono essere prese e pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 310. Inoltre, trattandosi di deliberazioni dei Consigli comunali, le medesime devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le deliberazioni dei Consigli provinciali invece diventano esecutive, ai sensi dell'art. 267 della presente legge, quando contro di esse non sia pervenuto alla prefettura reclamo di qualche contribuente della Provincia nel termine di venti giorni da quello della loro inserzione nel foglio periodico. Qualora siano presentati reclami, ed il prefetto non riconosca che le deliberazioni stesse siano da annullare, le trasmette al Ministero dell'Interno, insieme coi reclami, per il provvedimento da adottarsi con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni dei Comuni, e il decreto reale per le deliberazioni delle Provincie devono essere pubblicati e possono essere impugnati con ricorso innanzi la 5ª sezione del Consiglio di Stato, ai sensi e modi previsti dall'art. 410.

ART. 314 - (Testo unico, art. 308). — *I Comuni hanno facoltà di inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli iscritti nell'elenco degli obbligati a frequentare la scuola pubblica elementare, appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.*

I Comuni possono deliberare tali spese anche se eccedono il limite legale della sovrimposta di cui all'art. 313.

Le autorità di vigilanza e di tutela sui Comuni curano perchè le spese di cui al presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolumità, salvo gli impegni contrattuali esistenti.

ART. 315 - (Art. 74, legge 4 giugno 1911, n. 487). — *Le somme che a fini dell'assistenza scolastica sono stanziata nei bilanci del Comune o della Provincia sono versate all'Amministrazione del patronato scolastico istituito a norma degli articoli 71 e seguenti della legge 4 giugno 1911, n. 487, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge medesima.*

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, l'autorità tutrice non approverà qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle iscritte nei bilanci dell'anno 1911, che non abbia per iscopo la sanità e l'incolumità pubblica, quando in correlazione alla medesima non sia aumentato del 2 per cento della spesa stessa il fondo destinato all'assistenza scolastica.

Le somme stanziata nei bilanci dei Comuni e delle Provincie all'atto della pubblicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, per l'assistenza scolastica o per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura, non possono essere diminuite.

ART. 316 - (Testo unico, art. 309 e testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, articoli 33 e 287). — *Le Provincie ed i Comuni, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie ed alle tranvie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio, ferma l'osservanza del precedente art. 309, al disposto del quale può essere derogato in caso di evidente pubblica utilità, per decreto reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.*

E' vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

ART. 317 - (Testo unico, art. 300). — *I tesoriere comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.*

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di prefettura li fa compilare d'ufficio a spese dei tesoriere.

I Consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al Consiglio di prefettura.

I conti comunali sono sottoposti al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve pronunziarsi entro sei mesi dalla loro presentazione, salvo ricorso alla Corte dei conti.

Alle sedute del Consiglio di prefettura, durante la discussione dei conti consuntivi, assiste, con voto consultivo, quello dei funzionari di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto in discussione e che, salva la responsabilità civile, a norma di legge, è pure personalmente responsabile degli errori di calcolo, e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accreditati nei modi di legge, le irregolarità da cui fossero viziati i mandati di pagamento, e la deficienza o irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni come per le spese.

I conti della Provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudica con giurisdizione contenziosa, e in caso di reclamo od appello, ne giudica la Corte stessa a sezioni riunite.

ART. 318 - (Testo unico, art. 299). — *Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio ed in solido.*

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, cessa solamente allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli. Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano, il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

Col regolamento sono stabilite le modalità del procedimento.

ART. 319 - (Testo unico, art. 315). — I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate

Occorrendo ai consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osservano le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le hanno ricevute ne rimangono, a loro volta, contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sottoprefetto procede all'immediato sequestro delle carte stesse presso i detentori.

ART. 320 - (Testo unico, art. 314). — L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli, a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve impartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

ART. 321 (1). — Ove, malgrado la convocazione dei Consigli, non possa aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvede a tutti i rami di servizio, e dà corso alle spese obbligatorie tanto per disposizione di legge quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

ART. 322 - (Testo unico, art. 279). — Quando il Consiglio comunale non si pronuncia sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiara la ineleggibilità o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Lo stesso procedimento si applica al Consiglio provinciale.

ART. 323 (2) - (Testo unico, art. 316). — I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito, sono ordinati per decreto reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

ART. 324 (3) - (Testo unico art. 317, e legge 6 luglio 1911, n. 697) (art. 2). — In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'Amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

(1) Cfr. art. 102 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839.

(2) Cfr. R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839, artt. 103, 105.

(3) Cfr. R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 106.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'Amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria presieduta dal vice prefetto e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto reale.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco o alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Quando il commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune o della Provincia oltre l'anno, sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

ART. 325 - (Testo unico, art. 318). — La Commissione straordinaria e il commissario straordinario, eletti in virtù dell'articolo 324, provvedono con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per il fatto dello scioglimento dei Consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

ART. 326 (1) - (Testo unico, art. 298). — Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se vi sono violate le disposizioni di legge.

ART. 327 - (Testo unico, art. 312). — Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, può ricorrere al re. Il re provvede previo parere del Consiglio di Stato.

ART. 328 - (Testo unico, art. 319). — A meno che non sia diversamente stabilito, per i singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 12, n. 4, e 22 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico), e dell'art. 19 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).